



Bruxelles, 1.3.2022  
COM(2022) 74 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento  
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014**

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## Riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014

### 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, (in appresso il "regolamento (UE) n. 654/2014") stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi economici dell'Unione<sup>1</sup>. Nel 2021 l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 è stato aggiornato al fine di prevedere ulteriori possibilità di azione per l'Unione volte ad affrontare le sfide esistenti e di migliorare l'efficacia e la coerenza del regolamento stesso<sup>2</sup>.

Attualmente il regolamento (UE) n. 654/2014 consente all'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi commerciali internazionali dell'UE nelle situazioni seguenti:

- per far valere i diritti dell'Unione nell'ambito di un accordo commerciale, in caso di violazione da parte di un paese terzo, a seguito di una controversia commerciale con esito favorevole all'UE o qualora il tentativo dell'Unione di ottenere la risoluzione di una controversia commerciale tramite decisione vincolante non abbia successo per motivi non imputabili all'Unione stessa; nonché
- per riequilibrare gli obblighi dell'Unione nell'ambito di un accordo commerciale e in linea con esso, laddove i paesi terzi introducano una misura di salvaguardia o modifichino unilateralmente le concessioni tariffarie o gli impegni relativi ai servizi da cui l'UE trae beneficio.

In tali circostanze il regolamento (UE) n. 654/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare, modificare, sospendere e abrogare le misure di politica commerciale. Prima della recente modifica di tale regolamento, le misure di politica commerciale che potevano essere adottate mediante atti di esecuzione riguardavano unicamente gli scambi di merci e l'accesso agli appalti pubblici. La modifica del 2021 ha esteso tali opzioni in modo da includere misure relative agli scambi di servizi e a taluni aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. La Commissione emana regolamenti di esecuzione a seguito della procedura d'esame e, se del caso, dispone un esercizio di raccolta di informazioni presso i portatori di interessi.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

## **2. REQUISITO RELATIVO AL RIESAME**

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 654/2014 stabilisce che la Commissione riesamini l'ambito di applicazione di tale regolamento, tenendo conto in particolare delle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché la sua applicazione. Il riesame dovrebbe altresì incentrarsi su misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Il riesame deve essere condotto non oltre un anno dal 13 febbraio 2021 e la Commissione deve presentare la relativa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

I precedenti riesami del regolamento si sono svolti nel 2017 e nel 2019<sup>3</sup>.

Oggetto del presente riesame è il periodo successivo all'ultimo riesame (2019), segnatamente da dicembre 2019 a oggi. Per quanto riguarda la modifica del 2021, il periodo di riesame decorre, rispettivamente, dal 13 febbraio 2021 (data di entrata in vigore della modifica) a oggi.

## **3. RIESAME DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE, DELLE MISURE DI POLITICA COMMERCIALE E DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 654/2014**

### **3.1. Ambito di applicazione del regolamento**

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 654/2014 sono indicate le situazioni specifiche in cui tale regolamento trova applicazione e a cui l'Unione può reagire attraverso misure di politica commerciale. La modifica del 2021 ha integrato ulteriori situazioni nell'ambito di applicazione originario, come illustrato di seguito.

#### *3.1.1. Articolo 3, lettere a) e b): risoluzione di una controversia commerciale mediante una procedura decisoria vincolante a favore dell'Unione*

Il regolamento (UE) n. 654/2014 trova applicazione laddove una procedura di risoluzione di una controversia in seno all'OMC (*articolo 3, lettera a)*) o nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali (*articolo 3, lettera b)*) abbia comportato una risoluzione della controversia commerciale mediante procedura decisoria vincolante e determini il diritto dell'Unione di applicare la normativa pertinente in quanto non è stata rispettata dalla convenuta. Tale regolamento è pertanto applicabile a seguito della risoluzione di una controversia con decisione vincolante a favore dell'Unione.

Nel periodo sottoposto a riesame, si è fatto ricorso al regolamento in una occasione in cui si è verificata tale situazione. Nel 2020 l'Unione ha introdotto misure di politica commerciale riguardanti le importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti come azione volta ad assicurare il rispetto delle norme in relazione alla controversia dell'OMC, oggetto di pronuncia in giudizio, sulle sovvenzioni al costruttore di aeromobili

---

<sup>3</sup> RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, [COM/2019/639 final](#); RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Riesame iniziale dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali, [COM/2017/0373 final](#).

Boeing<sup>4</sup>. Le misure sono state introdotte a seguito dell'adozione, nell'aprile 2019, della relazione dell'organo d'appello che confermava l'inadempienza degli Stati Uniti in tale controversia dell'OMC e l'arbitrato dell'OMC sul livello delle contromisure. La relazione dell'organo d'appello ha confermato che le sovvenzioni degli Stati Uniti a favore di Boeing continuavano a causare pregiudizi significativi ad Airbus.

Ai fini dell'introduzione delle contromisure, la Commissione ha svolto, nell'ambito del regolamento (UE) n. 654/2014, un esercizio di raccolta di informazioni su un elenco preliminare di prodotti provenienti dagli Stati Uniti sui quali l'Unione poteva adottare contromisure<sup>5</sup>.

Nel luglio 2021 l'Unione ha sospeso per un periodo di cinque anni l'applicazione delle misure imposte<sup>6</sup>. La sospensione è intesa a consentire alle due parti di proseguire le discussioni al fine di rendere operative le loro intenzioni relative ai finanziamenti, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo e al sostegno specifico per gli aeromobili civili di grandi dimensioni<sup>7</sup>.

In questo caso il ricorso al regolamento (UE) n. 654/2014 è stato uno dei principali fattori alla base degli sviluppi positivi della controversia. È stato possibile ristabilire sufficiente equilibrio e reciprocità solo dopo l'istituzione delle misure dell'UE sulle importazioni dagli Stati Uniti, i quali avevano già attuato azioni di ampia portata nei confronti dell'Unione volte ad assicurare il rispetto delle norme sulla base della controversia tra l'OMC e Airbus. Ciò ha creato il clima giusto per un successivo impegno costruttivo e la soluzione finora ottenuta.

Il ricorso limitato al regolamento nel periodo di riesame per i motivi di cui all'articolo 3, lettere a) e b) è riconducibile alle fasi procedurali in cui si trovavano le controversie commerciali in atto. Nell'ambito di una controversia commerciale la fase di esecuzione è decisamente avanzata e viene raggiunta solo in pochi casi, dato che la maggior parte delle controversie sono risolte molto prima<sup>8</sup>. D'altro canto, non si può escludere che la mera esistenza dello strumento e la possibilità di esercitare di conseguenza i diritti dell'Unione abbiano fin dall'inizio un effetto dissuasivo sui paesi terzi, limitando il loro interesse all'inadempienza a seguito dell'esito positivo del contenzioso a favore dell'Unione, o addirittura sul mancato rispetto degli impegni da loro assunti nell'ambito di un accordo commerciale.

---

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione, del 7 novembre 2020, relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 373 del 9.11.2020, pag. 1); Stati Uniti — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni — Seconda denuncia (DS353).

<sup>5</sup> Controversia Boeing/Airbus in seno all'OMC: l'UE pubblica un elenco preliminare di prodotti USA presi in considerazione per le contromisure; [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_19\\_2162](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_2162).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1123 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 43).

<sup>7</sup> [Passo decisivo di UE e USA per porre fine alla controversia nel settore aeronautico](#).

<sup>8</sup> Cfr. la [panoramica delle procedure di risoluzione delle controversie dell'UE in corso](#) del 10 dicembre 2021, disponibile sul sito web della DG Commercio.

### *3.1.2. Articolo 3, lettere a bis) e b bis): blocco della risoluzione di una controversia commerciale*

Questi motivi sono stati introdotti dalla modifica del 2021. Pur essendo analoghi a quelli di cui al punto 3.1.1 in quanto si riferiscono alla rivendicazione dei diritti dell'UE sulla base di controversie commerciali, riguardano specificamente il blocco di una procedura di risoluzione delle controversie.

Il regolamento (UE) n. 654/2014 è stato originariamente concepito presupponendo una procedura di risoluzione delle controversie pienamente funzionante che conduca alla risoluzione delle controversie mediante una procedura decisoria definitiva e vincolante. Tuttavia nelle situazioni in cui la controparte dell'Unione in una controversia non collabori e ostacoli una procedura che conduca a una decisione esecutiva vincolante, l'obiettivo di tale regolamento, che consiste nel salvaguardare gli interessi dell'UE dotandola degli strumenti necessari per reagire efficacemente e rapidamente alle misure illegali poste in essere da paesi terzi, non potrebbe essere conseguito. Per affrontare queste sfide la Commissione aveva proposto un aggiornamento del regolamento (UE) n. 654/2014, poi modificato nel 2021.

Le circostanze specifiche di applicazione sono le seguenti:

- i. per quanto riguarda le controversie commerciali dell'OMC, il regolamento (UE) n. 654/2014 trova applicazione a seguito della diffusione della relazione di un panel dell'OMC che accoglie, in toto o in parte, le richieste presentate dall'Unione, se un appello a norma dell'articolo 17 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC è stato presentato ma non si può completare poiché l'organo d'appello non è operativo e se il paese terzo non acconsente a un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.

Tale modifica è stata innescata dalla situazione in cui si trova l'organo d'appello dell'OMC, attualmente non funzionante. Come è noto, l'organo d'appello dell'OMC non è attualmente operativo a causa del veto posto dagli Stati Uniti alla nomina di nuovi membri dell'organo stesso. L'organo d'appello dell'OMC non può trattare gli appelli presentati a partire dall'11 dicembre 2019 né continuare a trattare gli appelli presentati prima di tale data ma non conclusi entro l'inizio del 2020. Sussiste pertanto una situazione che consente all'Unione di adottare azioni per assicurare il rispetto delle norme nelle controversie dell'OMC bloccate in appello, tranne nel caso in cui l'esame d'appello sia concordato ai sensi dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.

La modifica offre una misura di salvaguardia in aggiunta agli sforzi che l'Unione sta compiendo per risolvere la crisi. L'Unione ha elaborato un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello volto a riprodurre il più possibile il meccanismo di appello dell'OMC mediante le procedure di arbitrato previste a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC<sup>9</sup>. Tra le altre caratteristiche, l'accordo prevede in particolare un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie dell'OMC a due livelli. Alcuni altri

---

<sup>9</sup> [Entra in vigore l'accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello per le controversie nell'ambito dell'OMC.](#)

membri dell'OMC hanno aderito all'accordo, che rimane aperto a quelli restanti a titolo volontario e anche *ad hoc* nel caso di controversie specifiche;

- ii. per quanto riguarda le controversie commerciali nell'ambito di altri accordi commerciali dell'UE, compresi gli accordi regionali o bilaterali, il regolamento (UE) n. 654/2014 trova applicazione se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il paese terzo non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo.

Tali rischi di blocco sono stati individuati nel riesame di detto regolamento, avvenuto nel 2019. Qualora ad esempio l'altra parte non designi un arbitro e non vi sia un meccanismo alternativo che ponga rimedio a tale situazione, l'Unione non sarebbe in grado di ottenere una decisione vincolante che possa essere fatta rispettare.

Nel corso del periodo di riesame (relativamente breve) non si è verificata alcuna situazione del genere che abbia comportato il ricorso al regolamento (UE) n. 654/2014 così come modificato. Il ricorso allo strumento modificato è stato tuttavia contemplato in alcuni casi e la semplice possibilità di farvi ricorso può aver generato lo stimolo necessario affinché il paese terzo chiamato a rispondere in merito alla questione consenta una risoluzione della controversia in seno all'OMC con decisione vincolante.

Per le controversie in corso, l'assenza di prassi è quindi in parte dovuta al fatto che l'accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello è disponibile e operativo e che in altri casi le parti sono in grado di stipulare un arbitrato d'appello *ad hoc*. Inoltre l'assenza di prassi in corso è ancora una volta legata alla fase procedurale delle controversie in atto, in quanto una controversia deve raggiungere una certa fase affinché il regolamento (UE) n. 654/2014 trovi potenziale applicazione.

### 3.1.3. *Articolo 3, lettera c): misure di riequilibrio in risposta a una misura di salvaguardia di un paese terzo*

L'altra situazione che può dare adito a un'applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 riguarda le misure di riequilibrio nei casi in cui un paese terzo istituisca una misura di salvaguardia e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia (articolo 8) o le norme in materia di salvaguardia contenute in altri accordi dell'Unione diano alla stessa il diritto di adottare misure di riequilibrio.

Si è fatto ricorso al regolamento per tale scopo complessivamente due volte, di cui una nel periodo di riesame. Il primo caso riguarda la risposta dell'Unione ai dazi all'importazione istituiti dagli Stati Uniti nel 2018 sull'acciaio e sull'alluminio<sup>10</sup>. Il secondo caso riguarda una risposta analoga dell'Unione ai relativi dazi all'importazione

---

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14) e regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

istituiti dagli Stati Uniti nel 2020 sui prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio<sup>11</sup>. In entrambi i casi l'Unione ha introdotto misure di riequilibrio sotto forma di dazi all'importazione addizionali su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti. Dal punto di vista procedurale l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono le misure di riequilibrio si è svolta nell'arco di circa due mesi nel primo caso e di un mese nel secondo, in ottemperanza ai termini imposti dall'accordo OMC.

Nel periodo di riesame, il regolamento (UE) n. 654/2014 è stato applicato successivamente in due occasioni nel 2021 anche al fine di sospendere tali misure di riequilibrio<sup>12</sup>. La sospensione ha fornito all'Unione e agli Stati Uniti le condizioni necessarie per far avanzare la cooperazione in corso, anche al fine di eliminare le rispettive tariffe doganali<sup>13</sup>. Attualmente non sono applicate misure di riequilibrio.

Grazie al regolamento (UE) n. 654/2014 l'Unione ha potuto reagire rapidamente alle misure di salvaguardia degli Stati Uniti e difendere i suoi interessi economici in due occasioni importanti. Inoltre la pronta risposta dell'Unione ha svolto un ruolo importante nell'impegno costante volto a risolvere la questione di fondo. La sospensione delle misure di riequilibrio in corso è stata determinante ai fini dell'eliminazione delle tariffe doganali degli Stati Uniti. Si può pertanto concludere che il regolamento (UE) n. 654/2014 si è rivelato indispensabile e ha costituito un elemento significativo della risposta efficace dell'Unione ai dazi sull'acciaio e sull'alluminio istituiti dagli Stati Uniti.

#### *3.1.4. Articolo 3, lettera d): modifica di concessioni o impegni*

L'ultima situazione in cui si può far ricorso al regolamento (UE) n. 654/2014 riguarda i casi di modifica unilaterale da parte di un membro dell'OMC delle concessioni a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) o degli impegni a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), qualora non siano stati concordati adeguamenti compensativi per quanto riguarda le merci, e gli stessi non siano effettuati conformemente alle conclusioni dell'arbitrato a norma dell'articolo XXI del GATS, per quanto riguarda i servizi.

Originariamente tale regolamento trovava applicazione solo nelle situazioni di cui all'articolo XXVIII del GATT 1994. La modifica del 2021 ha integrato nella disposizione le situazioni di cui all'articolo XXI del GATS. L'aggiunta è logica e giustificata date le analogie tra i due tipi di situazioni.

Nel periodo di riesame non si è verificato alcun caso di questo tipo. Né vi sono state indicazioni del fatto che un determinato membro dell'OMC intendesse modificare

---

<sup>11</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 10).

<sup>12</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione, del 28 maggio 2021, che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 94); Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione del 26 novembre 2021 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 41).

<sup>13</sup> [Dichiarazione congiunta UE-USA del 31 ottobre 2021](#); [dichiarazione dell'Unione europea del 31 ottobre 2021](#).

concessioni o impegni senza avviare negoziati sugli adeguamenti compensativi. Il regolamento può aver generato un effetto dissuasivo in quanto la sua mera esistenza dimostra che l'Unione è disposta a far valere efficacemente i suoi diritti di riequilibrio ai sensi di tali disposizioni ed è dotata dei mezzi adeguati per farlo.

### **3.2. Misure di politica commerciale**

L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 654/2014 elenca le potenziali misure di politica commerciale che l'Unione può adottare nelle situazioni individuate nel punto 3.1. Originariamente l'elenco prevede quanto segue:

- a) *articolo 5, paragrafo 1, lettera a): la sospensione di concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati;*
- b) *articolo 5, paragrafo 1, lettera b): l'introduzione o l'aumento delle restrizioni quantitative sulle importazioni o esportazioni di merci; nonché*
- c) *articolo 5, paragrafo 1, lettera c): la sospensione di concessioni nel settore degli appalti pubblici.*

La modifica del 2021 ha ampliato l'elenco fino a comprendere i seguenti punti:

- a) *articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis): la sospensione degli obblighi relativi agli scambi di servizi e l'imposizione di restrizioni agli scambi di servizi; cui si applica una definizione delle priorità/gerarchia obbligatoria delle fasi. La Commissione dovrebbe esaminare ciascuna categoria e, prima di passare a quella successiva, concludere che le misure non sono possibili. La prima categoria è costituita dai servizi per i quali è prevista un'autorizzazione a livello dell'Unione. La seconda è quella per cui esiste un'ampia legislazione dell'Unione. La terza è quella per cui l'esercizio di raccolta di informazioni ha mostrato la minore interferenza con la legislazione nazionale;*
- b) *articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter): la sospensione degli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessa da un'istituzione o agenzia dell'Unione e valida in tutta l'Unione, e l'imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato. Questo ventaglio di opzioni corrisponde in larga misura alla prima fase gerarchica applicabile ai servizi.*

La disponibilità di misure relative ai servizi e ai diritti di proprietà intellettuale dal febbraio 2021 ha rappresentato un miglioramento significativo dello strumento e rafforza la capacità dell'Unione di far valere i propri diritti nell'ambito degli accordi commerciali sotto diversi aspetti:

- rende più efficace lo strumento che assicura il rispetto delle norme, anche generando un importante effetto dissuasivo sulle azioni illegali dei paesi terzi;
- risponde alle esigenze delle economie moderne e basate sulla conoscenza;
- corrisponde all'importanza dei servizi e dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio internazionale;



- rende credibile l'Unione quando cerca di negoziare la protezione dei titolari di diritti all'estero;
- dimostra che l'Unione è determinata a esercitare pienamente i diritti di cui gode nell'ambito degli accordi commerciali, anche rendendo più efficace l'applicazione degli obblighi mediante ritorsioni incrociate.

Nel complesso tutti e tre i casi di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014, anche nel periodo di riesame, riguardavano misure di politica commerciale sotto forma di dazi doganali supplementari sulle importazioni di merci nell'Unione. Le misure erano proporzionate e commisurate al danno inflitto dalle corrispondenti misure del paese terzo (nel caso specifico, gli Stati Uniti). Il ricorso ai dazi all'importazione si è rivelato efficace nell'imporre un prezzo all'economia degli Stati Uniti ed è stato un fattore che nel corso del tempo li ha indotti a modificare le proprie misure. Di conseguenza, tutte le misure previste dal regolamento (UE) n. 654/2014 sono attualmente sospese in quanto le misure degli Stati Uniti non sono applicate come in precedenza.

Nessuna delle altre opzioni previste dall'articolo 5 è stata utilizzata nel periodo di riesame. Ciò è dovuto in parte al periodo di tempo relativamente breve successivo alla modifica del 2021 che ha introdotto le opzioni supplementari. Inoltre, come indicato, il ricorso ai dazi all'importazione sulle merci è stato efficace. Al tempo stesso, la questione delle ritorsioni incrociate non si è posta<sup>14</sup> nel periodo di riesame, in cui si sarebbero potute valutare contromisure che non riguardassero solo le merci, ad esempio nei settori degli scambi di servizi o dei diritti di proprietà intellettuale. Nel caso Boeing, le misure istituite dagli Stati Uniti che hanno innescato le contromisure dell'Unione riguardavano merci a norma dell'accordo OMC e l'UE ha potuto reagire efficacemente attraverso misure relative alle merci. Nei casi delle misure di salvaguardia dell'OMC, non avrebbe potuto reagire con misure diverse da quelle adottate sulle merci a seguito di una sospensione degli obblighi ai sensi dell'accordo generale dell'OMC sulle tariffe doganali e sul commercio. Pertanto le restanti opzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 654/2014 non sono ancora state verificate, ma sono disponibili per il futuro.

***Ulteriore ampliamento delle misure nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio***

L'ampliamento, avvenuto nel 2021, dell'ambito di applicazione delle possibili misure agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio può considerarsi in linea di principio significativo, ma di portata limitata. Dispone un'azione per assicurare il rispetto delle norme sotto forma di restrizioni alla protezione o allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale concesse da un'istituzione o agenzia dell'Unione e valide in tutta l'Unione, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato. Tale ambito corrisponde in larga misura alla prima fase gerarchica delle fasi applicabili alle misure relative agli scambi di servizi. Attualmente, in pratica, può trovare applicazione nelle indicazioni geografiche, nei marchi dell'UE, nei disegni e modelli unionali e nelle varietà vegetali. Non prevede azioni per assicurare il rispetto delle norme, ad esempio sotto forma di misure che incidono sui brevetti e sul diritto d'autore.

La Commissione ritiene attualmente che non vi siano ostacoli giuridici o tecnici a un ulteriore ampliamento e che l'ampliamento sarebbe generalmente vantaggioso.

<sup>14</sup> Articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.

Accrescerebbe l'efficacia e la credibilità dello strumento che assicura il rispetto delle norme, in quanto si aggiungerebbe alle situazioni in cui l'Unione potrebbe far valere efficacemente i propri diritti qualora un paese terzo violi le disposizioni sulla tutela della proprietà intellettuale sancite in un accordo dell'UE e sia già prevista la possibilità di agire in giudizio in virtù del diritto internazionale. Ciò indurrebbe ulteriormente il paese terzo a conformarsi nel caso in cui quest'ultimo violi le disposizioni di tutela concordate.

Inoltre i portatori di interessi si sono dimostrati generalmente favorevoli a misure che vadano al di là dell'attuale ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014. Nel contesto della consultazione pubblica riguardante la proposta della Commissione relativa a uno strumento anticoercizione<sup>15</sup>, ai portatori di interessi è stato specificamente chiesto di esprimersi in merito a ulteriori misure nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Pur sottolineando le criticità (preoccupazioni in merito ai danni collaterali alle imprese dell'UE), hanno anche riconosciuto i potenziali benefici (maggiore efficacia e credibilità).

La Commissione lascia aperta la possibilità di presentare una proposta legislativa per aggiornare il regolamento (UE) n. 654/2014 sotto questo aspetto ed eventualmente sotto altri aspetti in futuro. In questa fase, una proposta legislativa non è considerata opportuna, dato che l'ultima modifica del regolamento è ancora molto recente.

La recente proposta relativa a uno strumento anticoercizione e l'atto legislativo specifico che la Commissione si è impegnata a proporre al Consiglio e al Parlamento europeo per l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito possono essere rilevanti nella valutazione di un'ulteriore futura estensione di tale regolamento.

Al tempo stesso la Commissione ritiene sia importante continuare a monitorare e riesaminare il ventaglio di misure disponibili e la loro utilità. Tale riesame dovrebbe basarsi sull'attività di risoluzione delle controversie dell'UE, sui futuri casi di applicazione e su altri sviluppi che potrebbero incidere sull'efficacia del regolamento (UE) n. 654/2014 in un contesto più ampio.

### **3.3. Attuazione**

Il regolamento si è rivelato uno strumento adeguato e sufficientemente flessibile in termini di processo. Ha consentito una risposta tempestiva e adeguata da parte dell'Unione quando vi si è fatto ricorso. Ha permesso all'Unione di reagire in tempi brevi per istituire ed esercitare i diritti di riequilibrio nel quadro dell'accordo OMC, nel 2018 e nel 2020. Ha inoltre sostenuto un'azione rapida ed efficace laddove ciò fosse giustificato dall'urgenza di sospendere le misure di politica commerciale in corso (in due occasioni nel 2021).

## **4. CONCLUSIONI**

Finora si è fatto ricorso al regolamento (UE) n. 654/2014 solo in alcune occasioni, sia per introdurre misure in risposta alle misure di salvaguardia che per l'applicazione della normativa, nonché per sospendere tali misure. Il regolamento ha conseguito i suoi obiettivi di salvaguardare gli interessi economici dell'Unione e si è dimostrato uno strumento essenziale e adeguato per rispondere alle azioni dei paesi terzi in circostanze

---

<sup>15</sup> [Risultati dettagliati della consultazione pubblica; Verso uno strumento anticoercizione dell'UE.](#)

specifiche. Seppur limitata, la pratica ha dimostrato che l'Unione è in grado di reagire rapidamente, efficacemente e risolutamente nonché di produrre risultati positivi. La Commissione ritiene che, al di là dell'applicazione del regolamento finora limitata a casi specifici, l'esistenza stessa di uno strumento che assicura il rispetto delle norme abbia un impatto positivo e un effetto dissuasivo. Invia un chiaro segnale della capacità dell'Unione di far valere efficacemente i propri diritti nell'ambito di accordi commerciali o in caso di violazione degli stessi. È quindi possibile che non si debba far ricorso frequentemente allo strumento per stabilirne l'impatto poiché la minaccia di avvalersene ha già prodotto risultati.

La Commissione continuerà a monitorare il ricorso complessivo al regolamento (UE) n. 654/2014 e la sua utilità. Lascia aperta la possibilità di un ulteriore aggiornamento delle misure di politica commerciale disponibili o delle situazioni che potrebbero determinarne l'applicazione.